

**SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA/ POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RICHIESTA
DELL'ANTICIPAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LINEA DI ATTIVITA' 6.3.1.a)
POR SARDEGNA 2007-2013**

(art. 11 punto 8 dell'Avviso "Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI")

> Spett.le S.F.I.R.S. S.p.A.
Via Santa Margherita, 4
09124 Cagliari

e p.c. > Assessorato dell'Industria
Servizio per le politiche dello
Sviluppo Industriale
Viale Trento, 69
09123 Cagliari

PREMESSO CHE:

- > il/la in seguito indicata per brevità anche "Contraente", codice fiscale, partita IVA..... con sede legale in, in data..... ha presentato all'Assessorato regionale dell'Industria, Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale, una domanda intesa ad ottenere un contributo per la realizzazione di un Piano Export ai sensi dell'Avviso "Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI" a valere sulla Linea di attività 6.3.1.a) del POR Sardegna 2007-2013;
- > l'Assessorato dell'Industria ha concesso con Determinazione n. _____ del _____ alla Contraente, per la realizzazione del Piano Export, un contributo di Euro _____;
- > l'art. 11, punto 8 dell'Avviso "Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI" dispone che la prima erogazione del contributo, pari a non più del 40% del totale dell'ammontare del contributo concesso, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Autonoma della Sardegna (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), di durata pari al periodo compreso tra la data di richiesta dell'acconto e i 6 (sei) mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta. L'anticipazione si recupera con la successiva tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.
- > La Contraente intende richiedere la prima erogazione del contributo a titolo di anticipazione per l'importo di Euro, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- > La Banca/ Società di assicurazione/ Società finanziaria ha preso visione dell' Avviso, della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché della Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
- > Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/70 del 23 dicembre 2011 e dell'Atto di Affidamento sottoscritto in data 30 dicembre 2011 e ss.mm.ii., per l'istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni l'Assessorato dell'Industria si avvale della Società *in house* S.F.I.R.S. S.p.A. (di seguito denominata "Sostituto");
- > Alle garanzie a favore della Regione Autonoma della Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

- > La Banca/ Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- > La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto,

la sottoscritta (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'Albo/elenco, a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso....., casella di P.E.C.....;

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Ente garantito o del Sostituto, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro.....

(Euro *in lettere*.....) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla maggiorazione per gli interessi, calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro_____ erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi, pari al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, , decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

Articolo 2

Durata e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, già eventualmente prorogato per non più di 12 mesi pertanto fino al_____. Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell' "Ente garantito", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al_____. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" alla data in cui il "Sostituto" di cui al successivo Articolo 3 certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3

Sostituto

L'“Ente garantito” potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal soggetto attuatore Società *in house* SFIRS S.p.A. (in seguito denominato “Sostituto”).

Articolo 4

Pagamento del rimborso e rinunce

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' “Ente garantito”, formulata con l'indicazione dell' inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito”, o del suo “Sostituto” anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' “Ente garantito” o dal “Sostituto” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A/R. La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari agli interessi calcolati al tasso di riferimento previsto dalla Commissione Europea vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

Articolo 5

Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell' irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

Articolo 6

Requisiti soggettivi

La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art.1 della L.10 giugno 1942 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
 - 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 - 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l' ISVAP;
 - 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
- b) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 7

Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 8

Foro competente

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Cagliari.

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art.1 (Oggetto della garanzia)
- Art.2 (Durata e svincolo)
- Art.3 (Sostituto)
- Art.4 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art.5 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art.6 (Requisiti soggettivi)
- Art.7 (Forma delle comunicazioni alla "Società")
- Art. 8 (Foro Competente)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)
